

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE**

### ***Art. 1 Ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Lingue e letterature straniere (Department of Foreign Languages and Literatures; DILLS), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278445 in data 27 aprile 2012.

### ***Art. 2 Finalità del Dipartimento***

1. Il Dipartimento di Lingue e letterature straniere ha la propria sede amministrativa in piazza S. Alessandro, 1 (Milano). Il Dipartimento svolge la sua attività didattica anche presso la sede di via Santa Sofia 9/1. Il Dipartimento promuove, coordina e cura lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica negli ambiti di propria pertinenza (linguistica diacronica, linguistica sincronica, linguistica applicata, filologia, letterature straniere europee ed extraeuropee, teoria e tecnica della traduzione letteraria e saggistica, didattica delle lingue, delle letterature e delle culture straniere e letterature comparate), nonché delle attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale (laurea in Lingue e letterature straniere e laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee) o associato (altri corsi di studio della Facoltà di Studi umanistici e corsi di studio della Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale), con tutte le attività ad esse correlate o accessorie, secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I dello Statuto d'Ateneo, eventualmente anche rivolte all'esterno di esso.

2. Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. La configurazione funzionale e organizzativa, le modalità di eventuale disattivazione, le responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono regolate dalle norme dell'Ateneo.

3. Il Dipartimento si articola, ai soli fini dell'organizzazione e gestione interna, in sezioni come specificato al successivo articolo 9.

**Art. 3** *Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica*

1. Le linee di ricerca del Dipartimento si focalizzano sui seguenti ambiti: linguistica sincronica e diacronica applicate nell'ambito delle lingue straniere moderne; traduttologia; letteratura (critica e storia letteraria) applicata agli ambiti delle lingue straniere moderne; didattica della lingua straniera; didattica della letteratura straniera; didattica della cultura e civiltà straniere; filologia germanica; filologia romanza, filologia slava. Tali ambiti di ricerca possono essere sviluppati anche attraverso percorsi avanzati di collaborazione interdisciplinare.

2. I principali settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento sono:

L-LIN/01-Glottologia e Linguistica, L-LIN/02-Didattica delle lingue moderne, L-LIN/03-Letteratura francese, L-LIN/04-Lingua e traduzione- Lingua francese, L-LIN/05-Letteratura spagnola, L-LIN/06-Lingua e letterature ispano-americane, L-LIN/07-Lingua e traduzione-Lingua spagnola, L-LIN/08-Letterature portoghese e brasiliana, L-LIN/09-Lingua e traduzione-Lingue portoghese e brasiliana, L-LIN/10-Letteratura inglese, L-LIN/11-Lingue e letterature anglo-americane, L-LIN/12- Lingua e traduzione-Lingua inglese, L-LIN/13-Letteratura tedesca, L-LIN/14-Lingua e traduzione-Lingua tedesca, L-LIN/15-Lingue e letterature nordiche, L- LIN/21-Slavistica, L-FIL-LET/09-Filologia e linguistica romanza, L-FIL- LET/14-Critica letteraria e letterature comparate, L-FIL-LET/15-Filologia germanica nonché i settori scientifico-disciplinari ad essi affini.

Il Dipartimento fa riferimento principalmente ai seguenti macrosettori scientifico-disciplinari: 10/E-Filologie e letterature medio-latina e romanze, 10/G-Glottologia e linguistica, 10/H-Francesistica, 10/I-Ispanistica, 10/L- Anglistica e Angloamericanistica, 10/M-Lingue, letterature e culture germaniche e slave.

**Art. 4** *Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative*

1. Il Dipartimento è referente principale per i seguenti corsi di studio: — corso di laurea in Lingue e letterature straniere (L-11) — corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM-37). Il Dipartimento è referente associato di tutti i corsi di Laurea e di

Laurea magistrale di cui sono referenti principali i restanti Dipartimenti che fanno capo alla Facoltà di Studi Umanistici.

Il Dipartimento è inoltre referente associato dei seguenti corsi di studio della Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale: — corso di Laurea in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, giuridico e sociale) (L-12); — corso di Laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM-38). Il Dipartimento si occupa inoltre delle attività didattico-formative previste nell'ambito dei corsi di formazione e specializzazione per gli insegnanti, nell'attuale configurazione e in quelle future eventualmente affini.

#### **Art. 5** *La formazione dottorale*

1. Il Dipartimento si impegna nella formazione dottorale, sia dal punto di vista organizzativo che attraverso l'impegno di propri docenti per lo svolgimento delle attività didattiche ad essa correlate. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 6** *La formazione permanente e continua*

1. Il Dipartimento si impegna nella formazione permanente e continua, sia dal punto di vista organizzativo che attraverso l'impegno di propri docenti per lo svolgimento delle attività didattiche. Il Dipartimento promuove la formazione del Personale Tecnico e Amministrativo assegnato al Dipartimento, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.

#### **Art. 7** *Autonomia gestionale del Dipartimento*

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

#### **Art. 8** *Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività*

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferrito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24

della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

3. In materia di presentazione e valutazione di domande di afferenza al Dipartimento da parte di professori e ricercatori di ruolo incardinati in altre strutture dipartimentali dell'Università di Milano, vale quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 37 dello Statuto d'Ateneo.

4. Possono eventualmente partecipare alle attività del Dipartimento cultori della materia, laureati frequentatori, dottorandi di ricerca, figure appartenenti a enti convenzionati con il Dipartimento stesso, collaboratori alla ricerca e titolari di specifici contratti e/o assegni, che svolgano attività scientifica e/o, là dove concesso dalle norme d'Ateneo, attività didattica. Le modalità di accesso e di partecipazione al Dipartimento di tutte le precedenti figure devono sempre essere esplicitamente autorizzate dal Direttore.

5. Partecipano alle attività didattiche integrative del Dipartimento i Collaboratori ed Esperti Linguistici assegnati al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

#### **Art. 9** *Articolazioni interne del Dipartimento*

1. Per esigenze di coordinamento scientifico e didattico e per una migliore gestione dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 dello Statuto d'Ateneo, e nel rispetto delle disposizioni ivi stabilite, il Dipartimento costituisce le seguenti cinque sezioni: a) Sezione di Anglistica, comprendente, di norma, i settori scientifico- disciplinari L-LIN/02, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-FIL-LET/15 (e successive eventuali integrazioni). b) Sezione di Francesistica, comprendente, di norma, i settori scientifico- disciplinari L-LIN/02, L-LIN/03, L-LIN/04, L-FIL-LET/09 (e successive eventuali integrazioni). c) Sezione di Germanistica e Scandinavistica, comprendente, di norma, i settori scientifico-disciplinari L-LIN/02, L-LIN/13, L-LIN/14; L-LIN/15, L-FIL-LET/15 (e successive eventuali integrazioni). d) Sezione di Iberistica, comprendente, di norma, i settori scientifico- disciplinari L-LIN/02, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L-FIL-LET/09 (e successive eventuali integrazioni). e) Sezione di Slavistica, comprendente, di norma, i settori scientifico- disciplinari L-LIN/02, L-LIN/21 (e successive eventuali integrazioni).

2. La suddivisione in sezioni ha rilevanza esclusivamente interna al Dipartimento. Le sezioni hanno compiti di adempimento e svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento; non hanno potere deliberativo né propri organi, fatta eccezione del Coordinatore, responsabile di sezione, di cui al seguente comma 3 di questo stesso articolo. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa né contabile. Le eventuali risorse finanziarie che le sezioni ricevono dal Consiglio di Dipartimento, finalizzate al loro funzionamento in relazione all'attività svolta, devono essere utilizzate nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio secondo la disciplina dettata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Dell'utilizzo di tali risorse rispondono comunque gli organi del Dipartimento.

3. Nell'ambito di ogni sezione è designato un Coordinatore, che viene eletto internamente ad ogni singola sezione. La carica ha durata triennale e non è immediatamente rinnovabile più di una volta. Il Coordinatore tiene i rapporti con il Direttore e cura la relazione annuale sull'attività didattica e sull'attività di ricerca scientifica svolte dalla sezione che coordina.

4. L'attivazione delle sezioni avviene a maggioranza assoluta dei docenti e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento; la disattivazione delle sezioni avviene a maggioranza qualificata del Consiglio di Dipartimento, previo parere positivo della maggioranza dei componenti della sezione stessa. Il numero minimo richiesto per l'attivazione di una Sezione è di cinque componenti.

#### **Art. 10** *Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole*

1. Il Dipartimento di Lingue e letterature straniere è racciato alla Facoltà di Studi Umanistici, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40 dello Statuto d'Ateneo. Secondo le stesse modalità, il Dipartimento di Lingue e letterature straniere è racciato anche alla Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale. La rappresentanza del Dipartimento nel Comitato di Direzione della Facoltà di Studi umanistici e nel Comitato di Direzione della Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale è regolata secondo le modalità definite nel Regolamento della Facoltà di Studi umanistici e nel Regolamento della Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale.

#### **Art. 11** *Organi del Dipartimento*

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

#### **Art. 12** *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto di Ateneo e dal presente regolamento.

2. Compete al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate: a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti; b) approvare i documenti di programmazione e indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo; c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di Amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2012, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento della Facoltà e della Scuola di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse;

- j) deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- k) proporre al Comitato di direzione della Facoltà e della Scuola di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
- l) proporre, sentito il Comitato di Direzione della Facoltà e della Scuola di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- m) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- n) esprimere al Senato Accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- o) deliberare in merito alla concessione di nulla osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato Accademico;
- p) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- q) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- r) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione della Facoltà e della Scuola di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è riaccordato;
- s) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto;
- t) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o al Comitato di direzione della Facoltà e della Scuola alle quali il Dipartimento è riaccordato, ed assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme

dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;

u) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;

v) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

w) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

x) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati; y) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori ad una in un quinquennio, approvate con voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare, secondo le disposizioni previste dal Regolamento generale di Ateneo, la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano. La Giunta può decidere la costituzione di Commissioni al proprio interno con compiti specifici. In entrambi i casi, resta fermo il diritto di tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento di partecipare alle riunioni delle Commissioni

anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

### **Art. 13** *Composizione del Consiglio*

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, oltre al Direttore ed al Responsabile Amministrativo:

- a) i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale o associato nell'ambito di un Collegio didattico interdipartimentale, indicati all'articolo 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio, e comunque non inferiore a cinque componenti. Secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo, la rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti sono eletti per un biennio e sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. Le elezioni della rappresentanza studentesca sono di competenza del Rettore;
- c) le figure di elevata professionalità delle aree amministrativa-gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;
- d) una rappresentanza del restante personale tecnico-amministrativo pari alla media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiore al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;
- e) il Direttore della Biblioteca per la quale il Dipartimento opera come struttura di riferimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4 dello Statuto d'Ateneo. Il Direttore responsabile della Biblioteca partecipa alle riunioni del Consiglio del Dipartimento con diritto di voto esclusivamente su questioni inerenti la Biblioteca;
- f) una rappresentanza dei lettori di scambio e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici assegnati al Dipartimento dal Consiglio di Amministrazione, pari e comunque non inferiore al 20% del loro numero complessivo;
- g) una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento, o da questo attivati, nella misura del 20% del loro numero complessivo.
- h) una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di interesse del Dipartimento, nella misura del 20% del loro numero complessivo.

I rappresentanti di cui ai punti d), f), g) e h) restano in carica un triennio accademico, fatta eccezione per i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca il cui mandato ha la durata di due anni (e comunque non oltre lo scadere della loro attività istituzionale) e che possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Nel caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto d'Ateneo. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio (fatte salve le assenze per accertati motivi di salute), ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

2. Le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere f), g) e h) sono indette dal Direttore, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera d) che sono indette dal Responsabile amministrativo. Il Direttore, con adeguato anticipo, dà comunicazione scritta (anche in modalità telematica) agli interessati e provvede alla raccolta delle eventuali candidature, nonché alla designazione della Commissione elettorale. L'elettorato passivo è esteso a tutti i membri, anche se non presentano candidatura. Vale, per ogni altro aspetto correlato alle designazioni elettive di queste rappresentanze, quanto riportato nell'articolo 62 dello Statuto d'Ateneo.

3. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

4. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei Collegi dei dottorati di ricerca e dei Consigli direttivi delle Scuole di dottorato, nonché le questioni riguardanti i compiti didattici, è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca e alla didattica è necessaria la maggioranza dei professori e dei ricercatori.

#### **Art. 14 *Il Direttore***

1. Alla luce di quanto recita il comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo, il Direttore:

- a) ha la rappresentanza del Dipartimento;
- b) convoca e presiede il Consiglio, la Giunta di Dipartimento e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- c) promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento;
- d) è responsabile della gestione del budget assegnato al Dipartimento;

e) è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente;

f) provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse;

g) vigila, nell'ambito di sua competenza, sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti;

h) esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal presente Regolamento.

2. Compete in particolare al Direttore:

a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;

b) proporre al Consiglio di Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico- amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;

f) validare e proporre al Consiglio di Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;

g) indire, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi di Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche, indette dal Rettore.

3. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà e della Scuola alle quali il Dipartimento è riaccolto. In caso di indisponibilità o di riaccolto del Dipartimento a più di una Facoltà e/o Scuola, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente da lui designato.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal

personale tecnico ed amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione, è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi diritto ottenga la predetta maggioranza, si procede ad una quinta ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che, nella quarta votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

6. Il Direttore del Dipartimento propone la nomina del Vicedirettore al Consiglio scelto tra i professori di ruolo; la nomina del Vicedirettore avviene con approvazione a maggioranza dei presenti del Consiglio di Dipartimento. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore.

### **Art.15** *La Giunta*

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo, la Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita compiti, anche delegati, previsti dal presente Regolamento.

Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo o figura equivalente.

2. Oltre ai componenti di diritto di cui al comma precedente, la Giunta è formata da un numero di componenti di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei membri del Consiglio di Dipartimento. Tra questi componenti, sono compresi:

— il Presidente del Collegio didattico di cui il Dipartimento è referente principale, se appartenente al Dipartimento;

— eventuali responsabili designati dal Dipartimento con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori d'attività (fino ad un massimo di due); — almeno un eletto dalla fascia di professori e da quella di ricercatori eventualmente non rappresentata nella Giunta sulla base dei criteri precedenti;

— un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale tecnico-amministrativo nell'ambito dei propri rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.

3. Oltre al Presidente del Collegio didattico, agli eventuali responsabili designati dal Dipartimento, dei due membri eletti dalla fascia dei professori e dei ricercatori, al rappresentante eletto del personale tecnico- amministrativo, possono far parte della Giunta eventuali altri membri elettivi anche con possibile riguardo alla rappresentanza delle diverse Sezioni del Dipartimento e alla equilibrata rappresentanza delle fasce, fino al raggiungimento del limite massimo del 15% rispetto al numero dei membri del Consiglio di Dipartimento. Nella componente elettiva sono pariteticamente rappresentate, nei limiti del possibile, le tre fasce di docenza. L'elezione per le componenti delle fasce dei professori e di quella dei ricercatori sono indette dal Direttore. Il Direttore, con adeguato anticipo, ne dà comunicazione scritta (anche in modalità telematica) agli interessati e provvede alla raccolta delle candidature, nonché alla designazione della Commissione elettorale. I componenti sono eletti a scrutinio segreto ed appello nominale, ciascuno nella propria fascia.

L'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, nell'ambito del personale presente nel Consiglio, è indetta dal Responsabile amministrativo. L'elettorato passivo è limitato al personale tecnico- amministrativo presente nel Consiglio di Dipartimento, mentre l'elettorato attivo è esteso a tutto il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. L'elezione si svolge a scrutinio segreto e ad appello nominale.

In tutti i casi, vale, per ogni altro aspetto correlato alle designazioni elettive di queste rappresentanze, quanto riportato nell'articolo 62 dello Statuto d'Ateneo.

4. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.

5. Nel caso che un membro della Giunta si dimetta o cessi di fare parte del Dipartimento, il

Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

6. La Giunta esercita funzioni istruttorie e di proposta rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti che il Direttore o il Consiglio stesso vorranno assegnarle in caso di necessità e/o di urgenza. La Giunta non è tenuta alla stesura di verbale di riunione.

### **Art. 16** *Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate di norma una volta al mese e comunque almeno sei volte all'anno, con adeguato anticipo per iscritto (anche in modalità telematica) e sono presiedute dal Direttore di Dipartimento, che ne fissa anche l'ordine del giorno.

2. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno devono essere notificati ai componenti, per iscritto (anche per via telematica), almeno sette giorni prima della seduta, salvo in casi d'urgenza, in cui tale termine può essere ridotto di norma a tre giorni. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo, non vengono computati a questo fine.

4. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

5. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

6. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali

emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

7. Di norma, l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nel caso dell'elezione del Direttore del Dipartimento, la votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

8. La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei Collegi dei dottorati di ricerca e/o dei Consigli direttivi delle Scuole di dottorato e/o dei Consigli delle Scuole di specializzazione, nonché le questioni riguardanti i compiti didattici riferiti agli stessi, è riservata ai professori e ai ricercatori.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo, le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori ed argomenti che implicano la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.

10. Con riguardo alla partecipazione, riservata ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

11. Qualora siano in discussione argomenti che implicano un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

12. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dell'interessato, che deve farne pervenire al segretario, entro i successivi otto giorni, il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

13. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

14. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza, in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. La richiesta di eventuali modifiche deve essere comunicata al Direttore, di norma almeno due giorni prima della nuova adunanza. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

15. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti del Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa vigente. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

16. Il funzionamento della Giunta del Dipartimento è disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento nei commi precedenti di questo stesso articolo del presente Regolamento, con esclusione di quelle che eventualmente risultino inapplicabili al funzionamento della Giunta.

17. Le domande di afferenza al Dipartimento vengono sottoposte al vaglio del Consiglio di Dipartimento; per essere accolte, necessitano dell'approvazione della maggioranza degli aventi diritto.

#### **Art. 17** *La commissione paritetica*

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto, è costituita presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, in relazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale, la Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'art. 2, comma 2, lettera g) della Legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. Sono compiti della Commissione paritetica:

a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;

c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della

didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;

d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;

e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;

f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento, al competente Collegio didattico e al Comitato di direzione della Facoltà;

g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;

h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

In relazione a ciascun parere, la Commissione è tenuta a esprimersi entro il termine di trenta giorni. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

3. La Commissione è composta da quattro docenti e da quattro studenti. I primi devono essere afferenti al Dipartimento e sono designati dal Consiglio, con esclusione degli studenti. Gli studenti sono designati tra i rappresentanti presenti nel Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti stessi; tra di essi deve figurare almeno un iscritto a ciascuno dei corsi di laurea di cui il Dipartimento è referente principale. La componente docente della Commissione paritetica viene proposta dal Direttore del Dipartimento e designata dal Consiglio. Nel medesimo Consiglio i rappresentanti degli studenti sono tenuti a comunicare la designazione della componente studentesca della Commissione. Il Presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vicepresidente scegliendolo, di norma, tra gli studenti.

4. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.

### **Art. 18** *Collegio didattico*

1. Opera all'interno del Dipartimento il Collegio didattico di Lingue e letterature straniere al quale afferiscono: il Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere e il Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee. Il Collegio didattico è costituito ed opera ai sensi dei

commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto d'Ateneo, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39 dello Statuto e dalle pertinenti disposizioni degli articoli 2 e 4 del presente Regolamento.

2. Spetta al Collegio didattico provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea e di laurea magistrale che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio di Dipartimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dal Dipartimento stesso.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti del Collegio didattico:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali ed ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;

d) esprimere ai Dipartimenti referenti principali le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;

e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti principali e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui questo è raccordato, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti principali: - lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato; - lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposita attività di recupero e coordinandone la realizzazione; - la verifica del possesso, da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale, degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre alla approvazione dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, salvo attribuzione da parte di

questi ultimi delle relative deleghe;

h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;

i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;

k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;

l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti referenti interessati.

4. Il Collegio didattico è composto secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto d'Ateneo. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito il Collegio opera e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica nei Corsi di studio di riferimento del Collegio, nonché i Collaboratori ed Esperti Linguistici e i lettori di scambio che operano, a livello di attività didattica integrativa, per gli stessi corsi. Vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

5. Alle sedute del Collegio didattico partecipano i professori a contratto ed eventualmente il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'art. 29 dello Statuto: limitatamente ai punti dell'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea e/o di laurea magistrale ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. Possono altresì partecipare alle sedute del Collegio didattico i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati.

6. Il Collegio didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

7. I verbali delle sedute del Collegio didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e

gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è riacordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

9. Il Consiglio del Dipartimento referente principale può provvedere alla designazione di un Vicepresidente del Collegio didattico che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati. Il Presidente del Collegio didattico propone la nomina del Vicepresidente del Collegio al Consiglio del Dipartimento referente principale; il Vicepresidente è nominato con maggioranza dei presenti nel Consiglio di Dipartimento.

10. I Collegi didattici interdipartimentali, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto, prevedono la costituzione di Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche.

### **Art. 19** *Norme finali*

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. Dalla medesima data sono abrogati i precedenti Regolamenti di funzionamento del Dipartimento di Scienze del linguaggio e letterature straniere comparate e del Dipartimento di Studi linguistici, letterari e filologici.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.